

# LA GOVERNANCE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – Il PNRR e il Piano complementare



PNRR

LE SCHEDE SINTETICHE

L'art. 14 del D.lgs. n. 77/2021 sancisce l'applicabilità delle misure e delle procedure di accelerazione e semplificazione adottate (dallo stesso decreto) ai fini di garantire una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR agli investimenti contenuti nel *Piano nazionale complementare* di cui all'articolo 1 del D.L. 6 maggio 2021, n. 59 (convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101) e ai *contratti istituzionali di sviluppo* di cui all'art. 6 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 88<sup>1</sup>.

La norma precisa che rientrano tra le disposizioni di cui si estende l'applicazione anche le norme in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti e quelle che disciplinano il meccanismo di superamento del dissenso e i poteri sostitutivi.

Resta, inoltre, ferma l'applicazione delle disposizioni del D.lgs. n. 77/2021 agli interventi individuati dal Piano complementare *cofinanziati dal PNRR*.

New

Ai sensi del successivo comma 1-bis<sup>2</sup>, le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici rispetto agli interventi previsti dal *Piano di investimenti strategici su siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali*, nell'ambito del *Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza*, sono svolte, in ogni caso, dalla *Soprintendenza speciale per il PNRR* istituita (quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026) dall'art. 29 del D.L. n. 77/2021, presso il Ministero della cultura, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR.

Con riferimento agli interventi per le aree colpite dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 (di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), numero 1, del D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con

<sup>1</sup> I *Contratti istituzionali di sviluppo* (CIS) sono strumenti a disposizione delle amministrazioni competenti per accelerare, tramite la loro stipula, la realizzazione di opere infrastrutturali di rilievo nazionale, interregionale e regionale, ritenute strategiche e funzionali alla coesione territoriale e a uno sviluppo equilibrato del Paese. Attraverso di essi è possibile anche accelerare l'utilizzo dei Fondi strutturali europei e delle risorse nazionali (es. il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione). I CIS si basano su accordi tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e i soggetti attuatori. Nel contratto vengono definiti i tempi di attuazione (cronoprogramma), le responsabilità dei contraenti, i criteri di valutazione e monitoraggio e le sanzioni per eventuali inadempimenti.

<sup>2</sup> **NEW** - Introdotta dall'art. 36, comma 2, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 *Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

modificazioni, dalla L. 1° luglio 2021, n. 101<sup>3</sup>), il comma 1-ter, dell'art. 14<sup>4</sup> in commento, ha stabilito che, limitatamente alle aree del terremoto del 2016, nell'ambito del *Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza* (PNC), il commissario *ad acta*, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

Alla gestione della quota parte delle risorse del *Fondo per lo sviluppo e la coesione*, periodo di programmazione 2021-2027, che concorre al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie previste per le risorse del PNRR (stabilite con le modalità di cui all'art. 1, commi da 1038 a 1049 della L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Il successivo art. 14-bis detta una disciplina integrativa per la *governance* degli interventi previsti dal *Piano complementare* a beneficio dei *territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016* allo scopo di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio in questi territori<sup>5</sup>.

Analoga deroga, con conseguente applicazione delle citate procedure finanziarie, è prevista dal comma 2-bis del citato art. 14<sup>6</sup>, rispetto alla gestione delle risorse del *Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020*<sup>7</sup>.

<sup>3</sup> La norma in questione destina complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, riferiti al programma denominato *Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016*:

- 220 milioni di euro per l'anno 2021;
- 720 milioni di euro per l'anno 2022;
- 320 milioni di euro per l'anno 2023;
- 280 milioni di euro per l'anno 2024;
- 160 milioni di euro per l'anno 2025;
- 80 milioni di euro per l'anno 2026.

<sup>4</sup> Introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla L. 10 marzo 2023, n. 21.

<sup>5</sup> Il riferimento è all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del D.L. n. 59/2021, il quale prevede interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026.

<sup>6</sup> **NEW** - Introdotto dall'art. 56, comma 4 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91.

<sup>7</sup> **NEW** - Di cui all'art. 1, comma 6, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). A tale scopo, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), da adottare entro il 31

In particolare, il primo comma dell'art. 14-bis interviene sull'architettura della *cabina di coordinamento della ricostruzione* istituita dall'art. 1, comma 5, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229) con il compito di *concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonché di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione.*

La composizione originaria, che vede la partecipazione del Commissario straordinario, che la presiede, dei Presidenti delle regioni, in qualità di vice commissari (ovvero, in casi del tutto eccezionali, uno dei componenti della Giunta regionale munito di apposita delega motivata) e di un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate (designato dall'ANCI regionale di riferimento) è integrata dal citato art. 14-bis dalle seguenti figure istituzionali:

- il capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
- il coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (di cui al DPCM 3 maggio 2021);
- il sindaco dell'Aquila e il coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

Il secondo comma dell'art. 14-bis, in coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale previsto dal decreto istitutivo del Piano complementare, assegna alla *cabina di coordinamento* il termine del 30 settembre 2021 per l'individuazione dei programmi unitari di intervento nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016 per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la *Struttura tecnica di missione*, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

**luglio 2022, si provvede alla ricognizione complessiva degli interventi del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014- 2020, rientranti nei progetti in essere del PNRR, ai quali non si applica il termine di cui ai commi 7, lettera b), e 7-bis dell'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Nell'ambito di tali interventi, sono individuati quelli per i quali trova applicazione il primo periodo.**

<b>Riferimenti normativi</b>	D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108; D.L. 6 maggio 2021, n. 59 (convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101)
<b>Tag</b>	Governance, Piano nazionale complementare
<b>Voci di glossario</b>	PNRR; Piano nazionale complementare